

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 885/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1990

relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 203/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 395/90⁽⁴⁾, ha fissato le procedure e le condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, a causa dei problemi posti dall'ammasso di tabacco in colli, particolarmente dei costi di stoccaggio, è opportuno indire una gara per la messa in vendita di partite di questo tabacco e destinarlo all'esportazione senza restituzione;

considerando che il pagamento della totalità di tali lotti è effettuato prima di procedere al ritiro del tabacco; che occorre stabilire che, su richiesta dell'aggiudicatario, la cauzione sia svincolata man mano che i quantitativi di tabacco ritirati vengono esportati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita per l'esportazione di 2 partite di tabacco greggio in colli del raccolto 1987 detenuto dall'organismo d'intervento tedesco per un peso totale di 1 002 269 kg ripartiti per varietà come indicato nell'allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 46.

Articolo 2

La vendita si effettua secondo la procedura di gara conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3389/73.

Articolo 3

La data limite per la presentazione delle offerte presso la sede della Commissione delle Comunità europee è fissata al 28 maggio 1990, alle ore 15 (ora di Bruxelles).

Articolo 4

La data limite per il ritiro del tabacco da parte dell'aggiudicatario menzionata all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73, è fissata:

- a) alla fine del quarto mese che segue la pubblicazione del risultato della gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per almeno un terzo delle partite;
- b) alla fine del sesto mese che segue la data di cui sopra per il tabacco rimanente.

Articolo 5

1. La cauzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3389/73 deve essere costituita a nome e presso il Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt/M.

2. La Commissione comunica immediatamente il risultato della gara all'organismo interessato. Quest'ultimo svincola senza indugio le cauzioni dei concorrenti le cui offerte non sono risultate ricevibili o che non sono stati dichiarati aggiudicatari.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3389/73, le cauzioni dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari sono svincolate quando sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 7, lettera c) del suddetto regolamento.

3. Su richiesta dell'interessato, la cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di tabacco per i quali sono state fornite le prove di cui all'articolo 7, lettera c) del suddetto regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.